

Quali sono le spese ammissibili?

- **Acquisto** della stazione di ricarica;
- **Installazione** della stazione di ricarica;
- **Aumento della potenza** del contatore fino a un massimo di 7 kW

Sono detraibili le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché per i costi legati all'aumento di potenza impegnata del contatore dell'energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW.

Le colonnine di ricarica devono essere dotate di **uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico**. In particolare il punto di ricarica deve essere:

- di potenza standard che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico, di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici e che non sono accessibili al pubblico;
- non accessibile al pubblico, cioè deve essere installato in un edificio residenziale privato o in una sua pertinenza, riservato esclusivamente ai residenti oppure installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.

Il **limite di spesa** massimo detraibile di 3.000 euro è annuale ma complessivo per ogni contribuente, quindi se si decide di installare una colonnina nella propria abitazione e il condominio ne installa una nelle parti comuni, sarà possibile calcolare la detrazione su una spesa massima di 3.000 euro nell'anno.

Modifica ai massimali agevolati per le colonnine di ricarica

Con riferimento all'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. "colonnine di ricarica", per le quali il comma 8 dell'art. 119 prevede la possibilità di fruire della detrazione del 110% quando rappresenta un intervento "trainato", la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:

- € 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- € 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano al massimo otto colonnine;
- € 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano più di otto colonnine.

La detrazione va riferita ad una sola colonnina per unità immobiliare.

Lo sconto in fattura

Al posto della detrazione si può scegliere di ottenere uno sconto di pari importo, su quanto si deve pagare al fornitore fino al limite della spesa da sostenere, il quale recupera l'importo sotto forma di credito d'imposta cedibile a sua volta anche a intermediari finanziari o Istituti di Credito. In alternativa, è possibile "trasformare" la detrazione in credito d'imposta e cederlo direttamente ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari. La cessione deve esser fatta in via telematica tramite le procedure che saranno definite dall'Agenzia delle Entrate.

Chi può beneficiare della detrazione fiscale?

Possono usufruire del bonus 50% o 110% le seguenti 6 categorie:

1. **Persone fisiche** al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
2. **Condomini**, intesi come istituti di comproprietà di edifici composti da più unità immobiliari;
3. Istituti autonomi case popolari (IACP);
4. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
5. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
6. Associazioni e società sportive dilettantistiche.

Per i privati cittadini che desiderano acquistare una wallbox o colonnina da installare in un edificio unifamiliare saranno validi gli incentivi solo se l'edificio è adibito ad abitazione principale (non vale nella seconda casa).

Le **aziende** potranno invece accedere solo al bonus del 50%.